

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 2 Novembre 2021

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 17/2021

NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE RIFERITE A LETTERE DI INTENTO E A CLIENTI NON RESIDENTI

Dal 1° gennaio 2022 nuove regole di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione dell'esterometro e dovranno essere utilizzati appositi campi del tracciato Xml per comunicare le informazioni relative alle lettere di intento ricevute.

Con due distinti provvedimenti (n. 293384 e n. 293390 che si allegano alla presente circolare invitando la gentile clientela a prenderne visione) adottati il 29 ottobre, l'agenzia delle Entrate ha individuato le **modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche cui i soggetti passivi dovranno attenersi per far fronte agli adempimenti richiesti quando si riceve lettera di intento da un proprio cliente e quando si emette una fattura estera.**

A tal fine è stato modificato il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 contenente le regole in materia di e-fattura e pubblicata anche la **versione aggiornata delle relative specifiche tecniche 1.7.**

Lettere di intento

Con la legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio per inibire e invalidare lettere d'intento illegittime emesse da parte di falsi esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all'interno del tracciato Xml, contenga l'indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

L'articolo 12-septies del DI 34/2019 aveva infatti **imposto l'indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.**

Dal 1° gennaio 2022, il provvedimento direttoriale n. 293390/2021 (vedi in particolare parte evidenziata gialla dell'allegato provvedimento) richiede l'indicazione nel **campo 2.2.1.14 <Natura>** del codice specifico «**N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento**»,

nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all'AdE dall'esportatore abituale nel blocco 2.2.1.16 «AltriDatiGestionali», nel modo di seguito indicato:

- al campo «2.2.1.16.1.- TipoDato» si dovrà riportare la dicitura «Intento»;
- al campo «2.2.1.16.2. - Riferimento testo», il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive separate dal segno “-“ oppure dal segno “/”;
- al campo «2.2.1.16.4 – Riferimento data» deve essere indicata la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

Se le verifiche sugli esportatori abituali sulla base di analisi di rischio e controllo (come indicate nel provvedimento n.293390/2021) danno esito irregolare, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia tramite PEC al soggetto emittente la lettera di intento, una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. In concomitanza con la procedura d'invalidazione, l'Agenzia delle entrate invia, sempre tramite PEC, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento, secondo la procedura descritta, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdi), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

Nonostante la compilazione del blocco AltriDatiGestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l'eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare esso stesso uno scarto, impedendo a Sdi l'attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

Operazioni transfrontaliere

Dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia andranno obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato Xml della e-fattura (ossia sarà obbligatorio l'emissione della fattura elettronica e non sarà più ammessa la fatturazione esclusivamente cartacea – vedi ns circolare n.5/2021 pag.30).

Mentre i flussi attivi di fatturazione continueranno a prevedere l'indicazione del codice convenzionale a sette «X» nell'elemento «Codicedestinatario», per le operazioni passive estere l'integrazione o l'autofattura andranno inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19

entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell'operazione.

Ciò comporta innanzitutto la **necessità di rivedere i meccanismi di contabilizzazione e gestione fattura passive, al fine di rispettare la tempistica di invio dei dati laddove l'operazione si consideri effettuata prima della ricezione del documento di spesa. In secondo luogo, si dovrà intervenire sui tracciati Xml generati, compilandoli con i dati richiesti e indicando obbligatoriamente la propria partita Iva in qualità di cessionari/committenti pena lo scarto del documento.**

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl